

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 09/02/2026

FATTO

1. Con ricorso del 22 ottobre 2025, il Ricorrente chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto nei confronti dell'Intermediario al rimborso di Euro 1.000,00, relativi a una operazione oggetto di contestazione effettuata in data 18 ottobre 2025 tramite la carta emessa dall'Intermediario su un sito *in ternet* (apparentemente di scommesse) che avrebbe in seguito scoperto non essere autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a operare in Italia, detenendo una licenza valida solo in uno Stato estero.

Rileva che, nel mese di agosto 2025, aveva inoltrato all'Intermediario un reclamo per un diverso addebito, anch'esso sconosciuto, relativo a una operazione analoga a quella oggetto di contestazione nel presente procedimento e che, in quel caso, l'Intermediario aveva rimborsato integralmente l'importo dell'operazione. Per contro, nel caso oggetto del presente procedimento, l'Intermediario aveva respinto la richiesta di rimborso e, in fase di conciliazione, aveva proposto a titolo transattivo il rimborso della somma di Euro 250,00, ritenuta dal Ricorrente *"irrisoria ... a fronte dei 1.000 € ... contestati"*.

2. Costitutosi nel presente procedimento, l'Intermediario deduce che il Ricorrente ha personalmente e volontariamente disposto il pagamento e che l'operazione contestata risulta correttamente autenticata

in conformità alla SCA, registrata e contabilizzata, senza che vi sia stato alcun malfunzionamento o compromissione dei sistemi.

Osserva che l'operazione contestata non rientra nell'ambito di applicazione di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 11/2010, posto che il ricorrente *“non nega di aver autorizzato l'operazione di pagamento, né risulta che la stessa sia stata non correttamente eseguita”*.

Rappresenta che non è in contestazione una disfunzione del procedimento di autorizzazione e che *“è il ricorrente stesso a dichiarare di aver predisposto il pagamento ..., partecipando così alla truffa in suo stesso danno”*.

Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

3. In sede di repliche, il Ricorrente ribadisce che il caso oggetto del presente procedimento è identico a quello oggetto della contestazione risalente all'agosto 2025, dolendosi che, nonostante l'identità di fattispecie, le interlocuzioni con l'Intermediario abbiano portato a un esito differente.

4. Nelle controrepliche, l'Intermediario si riporta a tutto quanto già eccepito e dedotto nei precedenti scritti, insistendo nel rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il Collegio osserva, innanzitutto, che il Ricorrente, in una PEC inviata a indirizzo riconducibile alla Polizia di Stato in data 18 ottobre 2025, dichiara espressamente di avere *“effettuato una transazione tramite [un gestore di portafoglio elettronico] collegato alla [propria] carta sul sito ***bet.com”*, lamentando di avere *“scoperto solo successivamente che il sito in questione non è autorizzato dall'ADM”*. Inoltre, a fronte delle controdeduzioni dell'Intermediario, che ha eccepito l'inapplicabilità nel caso della disciplina di cui agli artt. 5 e 10 d.lgs. n. 11/2010 in quanto il Ricorrente *“non nega di aver autorizzato l'operazione di pagamento, né risulta che la stessa sia stata non correttamente eseguita”*, nelle repliche il Ricorrente non ha mosso alcuna contestazione.

Dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, risulta quindi che l'operazione è stata eseguita per intero dal Ricorrente (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), sicché essa deve considerarsi autorizzata e, per questo, non soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2 (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 5871/2025, 11080/2024, 7894/2024 e 5815/2024).

2. Sotto altro profilo, sulla base delle evidenze disponibili e secondo le norme di diritto comune, non risulta configurabile neppure una responsabilità concorrente dell'Intermediario.

Tanto potrebbe verificarsi in concreto, secondo le posizioni più recenti condivise dai Collegi, quando dalla documentazione in atti emerga un apporto causale dell'intermediario alla frode come, ad esempio, nei casi di:

- a) mancata disponibilità (anche temporanea) del numero verde del PSP, che impedisca all'utente di accertare in via preliminare la genuinità delle indicazioni fornite dal frodatore;
- b) mancata identificazione del tentativo di frode in corso da parte del dipendente del PSP, cui il pagatore si sia rivolto esponendo le richieste del frodatore;
- c) mancato rilievo di indici di frode (di cui all'art. 8 del D.M. 30.04.2007, n. 112) nel caso in cui il cliente sia stato indotto dal frodatore a disporre dei pagamenti nella convinzione di effettuare degli accrediti in conto e il blocco delle transazioni lo avrebbe reso consapevole dell'effettiva natura delle operazioni poste in essere.

Nel caso in esame, tuttavia, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle Parti, non sembra essersi verificata alcuna delle ipotesi sopra menzionate.

3. Alla luce di quanto precede, il ricorso non è, ad avviso del Collegio, meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE